

DOCUMENTO INFORMATICO E FALSITÀ IN ATTO PUBBLICO

L'atto pubblico è definito dall'art. 2699 del codice civile come il documento redatto con le richieste formalità da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

L'art. 2700 c.c. aggiunge che *“l'atto pubblico fa prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.”* Tuttavia, l'art. 476 c.p. considera la fidejussoria solo ai fini dell'innalzamento della pena, pertanto, la nozione penalistica di atto pubblico è più ampia rispetto a quella che può ricavarsi dagli articoli 2699 e 2700 del codice civile. Così, la Cassazione ha riconosciuto la qualità di atto pubblico agli atti interni della pubblica amministrazione che abbiano idoneità a documentare fatti relativi

all'attività della medesima, anche se redatti per disposizioni generiche e non in base a norme regolamentari e di legge¹

A questo concetto di atto pubblico, si affianca oggi il corrispettivo informatico, così come previsto dall'art. 3 della legge 547/93.

Anche per i nuovi delitti relativi alle falsità in atti pubblici informatici possono riproporsi per intero le censure già formulate a proposito delle falsità in scritture private informatiche e, quindi, può nuovamente escludersi una mera incriminabilità *per relationem*.

Alcune norme tradizionali sono addirittura insuscettibili di essere applicate per via dell'insussistenza dell'equivalente oggetto materiale informatico. Infatti, è impossibile la ricorrenza dell'art. 478 c.p. nella parte in cui fa riferimento alle falsità materiali in copie autentiche di atti pubblici poiché, per le caratteristiche dei documenti informatici, è impossibile distinguere gli originali dalle copie. Del pari è insuscettibile di applicazione l'art. 478 c.p. che incrimina le falsità del

¹ Si veda: Cassazione, 6 luglio 1984, in *Foro Italiano*, 1985, pagg. 1009 e ss.; e Cassazione, 6 novembre 1984, in *Giustizia penale*, 1985, II, pagg. 628 e ss.

pubblico ufficiale che abusi di un foglio firmato in bianco, in quanto non è concepibile la firma di un documento informatico.

È poi da supporre che le difficoltà riscontrate nella distinzione fra atti pubblici, autorizzazioni e certificazioni amministrative si ripresenteranno per i relativi documenti informatici, e anche in tal caso sarà decisiva l'eterointegrazione dei suddetti elementi normativi.

Peraltro, già da tempo, una fitta serie di disposizioni extrapenali ha regolamentato i documenti informatici formati dalle pubbliche amministrazioni. Emerge, in particolare, l'art. 3 del d.l. 39/1993 che prevede, come ipotesi normale, la predisposizione di sistemi informatici automatizzati, da parte delle pubbliche amministrazioni, per l'emanazione, l'immissione, la trasmissione e la riproduzione su qualunque supporto degli atti amministrativi. Al secondo comma aggiunge che *“se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione... del soggetto responsabile.”*

Tale ultima previsione consente, di fatto, l'equiparazione fra gli atti amministrativi e i documenti informatici penalmente tutelabili, attesa la funzione selettiva del requisito dell'efficacia probatoria riferita, però, ai solo documenti giuridicamente rilevanti.

Quanto alle condotte punibili, occorre considerare i vari fatti tipici previsti dalle norme codicistiche e valutarne l'adattabilità ai documenti informatici. Così, se non vi possono essere dubbi sulla possibilità di formare, totalmente o solo in parte, un documento informatico falso ex art. 476 c.p., per "alterazione" di un documento informatico può intendersi solo la distruzione, il parziale deterioramento o anche la modificazione -particolarmente facilitata dalle caratteristiche dei supporti informatici- di un documento preesistente.